



STATUTO ASSOCIAZIONE PROGETTO DDD ETS

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1 Costituzione e Sede

È costituita l'Associazione denominata "Progetto DDD ETS", con sede in Milano, Via Paleocapa, 6. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia. L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 Carattere dell'Associazione

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari e a federazioni e/o associazioni di malattie rare.

La partecipazione ad enti, circoli, associazioni e/o federazioni sia in rapporto d'affiliazione, nel rispetto della propria autonomia giuridico patrimoniale, che di partecipazione saltuaria, dovrà essere approvata dal consiglio direttivo che stabilirà modalità, risorse e condizioni della partecipazione stessa. In caso di affiliazione, la volontà d'affiliarsi si intende permanente, se non diversamente previsto, e i vari organi associativi sono autorizzati, di volta in volta, a procedere al rinnovo dell'affiliazione senza ulteriore approvazione consiliare, fatta salva l'eventualità in cui i rapporti inter-associativi vengano modificati. Le modifiche dovranno essere approvate dal consiglio direttivo prima del rinnovo dell'affiliazione.

Art. 3 Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 Scopi dell'Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. In particolare l'Associazione ha lo scopo di attuare beneficenza per finanziare progetti di ricerca scientifica, clinica e sperimentale, di istituzioni pubbliche e/o private senza scopo di lucro sulla patologia C3G. La Glomerulopatia a depositi di C3 (C3G), nelle due sottoforme Dense Deposits Disease (DDD) e C3 Glomerulonefrite (C3GN), è una rara patologia renale dovuta ad un'anomala attivazione di una parte del sistema immunitario, che colpisce soprattutto i bambini. Si manifesta con perdita di sangue e proteine nelle urine e causa una progressiva perdita della funzione renale portando alla necessità di dialisi e di trapianto renale. L'Associazione perseguirà le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando le seguenti attività di interesse generale:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (di cui alla lettera u) dell'art. 5 del Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117).

L'associazione potrà inoltre svolgere altre attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali. L'individuazione delle attività diverse è di competenza del Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

SOCI

Art. 5 Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche sia italiane che straniere.

Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della "Progetto DDD ETS".

I soci sono classificati nelle seguenti categorie.

Soci Benemeriti: quelli che per la frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;

Soci Ordinari e Sostenitori.

La partecipazione dei soci, fatte salve le norme del presente statuto che regolano la permanenza all'interno dell'Associazione, è a tempo indeterminato.

Tutti i soci godono del diritto di voto per qualsiasi deliberazione dell'assemblea; i soci minorenni potranno esercitare il loro diritto di voto per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

I soci diversi dalle persone fisiche partecipano all'Associazione per mezzo dei loro legali rappresentanti.

Art. 6 Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione.

Può far parte dell'Associazione anche chi è già membro di altra Associazione, purché l'attività della seconda non sia in contrasto con gli scopi dell'Associazione "Progetto DDD ETS".

Art. 7 Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione impegna gli aderenti al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 8 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per decadenze e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità: per aver contravenuto alle norme e obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della

lista dei soci;

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno..

Art. 9 Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo.

ASSEMBLEA

Art. 10 Partecipazione all'assemblea

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria, che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

In caso di particolari ragioni la convocazione può essere differita fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

Art. 11 Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante e-mail, o lettera, o fax inviati ai soci almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 12 Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea sia in sede ordinaria, che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. La delega è valida per ogni singola Assemblea; non si possono ricevere più di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti.

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima, che in seconda convocazione, con la maggioranza della

metà più uno dei voti espressi dai presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima, che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi dai presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza {Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Art. 13 Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

– in sede ordinaria

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

– in sede straordinaria

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

- a) eleggere tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario anche che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la

permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

- g) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- h) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- i) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti, Istituzioni e Federazioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 15 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 7 membri nominati dall'assemblea ordinaria tra i soci dell'associazione;

Il Consiglio Direttivo stesso designa il Presidente e il Vice Presidente fra i Consiglieri nominati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 16 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre due volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre membri. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate nella forma ritenuta più idonea dal Presidente, almeno sette giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per e-mail, telegramma o fax inviato almeno due giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 17 Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
Per l'attività svolta in nome dell'Associazione, al Presidente è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.
Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 18 Elezione del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica un quadriennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Art. 19 Assistenti del Presidente

Il Presidente è assistito nelle sue funzioni da:

- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.

TESORIERE

Art. 20 Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere redige i bilanci e le situazioni contabili.

Sottopone:

- al consiglio le relazioni finanziarie, richieste dal Consiglio stesso o dal Presidente;
- i libri contabili al Consiglio, al Presidente e all'Organo di Controllo ogni qualvolta vengano richiesti per la verifica.

Consegna al proprio successore, al termine dell'incarico, tutte le documentazioni contabili o di altro genere di sua competenza.

Il Tesoriere è nominato dal Presidente e dura in carica quattro anni, è rieleggibile e potrà essere scelto fra persone estranee all'Associazione e al Consiglio Direttivo, avuto riguardo alla sua competenza.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 21 Segretario Generale dell'Associazione

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari: provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'assemblea.

Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere i contatti, di carattere continuativo, con gli Uffici Pubblici e Privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente e dura in carica quattro anni, è rieleggibile e potrà essere scelto fra persone estranee all'Associazione e al Consiglio Direttivo, avuto riguardo alla sua competenza.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22 Organo di controllo

Nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017, l'associazione provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. In caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017, l'organo di controllo svolgerà altresì la revisione legale dei conti. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 23 Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) dalle quote di soci Benemeriti e Sostenitori;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da contributi di Pubblici Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- g) da sovvenzioni, donazioni, liberalità di enti pubblici o privati, o lasciti di terzi o di associati.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

Le quote di iscrizione e i contributi associativi non sono trasmissibili, eccezion fatta per i trasferimenti mortis causa, e non sono rivaluta bili.

Art. 24 Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o comunque che cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 25 Diritti dei soci al patrimonio sociale

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non vanta alcun diritto sul patrimonio sociale.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 26 Esercizi sociali

Il Tesoriere predispone il progetto di bilancio di esercizio secondo le indicazioni dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

L'esercizio dura dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno solare.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il Tesoriere redige il bilancio sociale, se previsto e secondo le indicazioni dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci entro i medesimi termini previsti per il bilancio d'esercizio.

Art. 27 Utili

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione provvede alla tenuta e aggiornamento:

- a) del libro degli associati;
- b) del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato.

13.1 I libri di cui alle lettere a), b) e c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'Organo di Controllo.

13.2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali formulando, a mezzo mail o lettera raccomandata, richiesta in tal senso al Consiglio Direttivo il quale deve provvedere entro 20 giorni dalla ricezione della predetta richiesta alla messa a disposizione dei libri sociali, per un periodo di 15 giorni, presso la sede dell'Associazione.

Art. 29 Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Verificandosi lo scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea dei soci.

Art. 30 Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 31 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117 e al codice civile.

Art. 32 Norma transitoria

Il presente statuto entra in vigore a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117/2017.

A decorrere dal medesimo termine, il revisore dei Conti in carica cesserà il proprio mandato.